VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Lunedì 19 Novembre 2012 ore 14,30 – 16,30

AMMINISTRATORI PRESENTI: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato; Sindaci dei Comuni di Torbole Casaglia, Gussago, Ospitaletto.

C'E' IL NUMERO LEGALE DEGLI AVENTI DIRITTO

TECNICI PRESENTI: dott.ssa Anna Maria Finazzi, dott. Armando Sciatti, dott.ssa Marialuisa Vivenzi, Assistente Sociale Silvia Della Valle, Assistente Sociale Lara Ancellotti. Assistente Sociale Comuni di Castel Mella, Travagliato.

ASL: dott.ssa Zanetti, dott.ssa Testa

1.
Il Presidente accoglie i presenti e anticipa, prima di passare all'ordine del giorno, che lunedì 26 novembre verrà convocata un'Assemblea per affrontare, in termini politici, le prospettive dell'Azienda alla luce della disponibilità di risorse per l'anno 2013, anche in vista della formulazione del bilancio di previsione relativo al medesimo anno.
Il Presidente poi prosegue relazionando in merito all'incontro tenutosi in Provincia, a seguito della sentenza del Tar in ordine al ricorso promosso dall'Ambito Distrettuale per gli oneri riferiti al trasporto e all'assistenza ad personam degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Precisa che all'incontro erano presenti anche la dott.ssa Finazzi, il dott. Sciatti e gli Avvocati 'Corradi e Gioncada; il Presidente cede la parola a quest'ultimo perché illustri all'Assemblea quanto emerso.
L'avvocato sottolinea come l'incontro in Provincia non fosse finalizzato a trovare un accordo sulle modalità di esecuzione della sentenza, prova ne è stata il fatto che i funzionari della Provincia presenti abbiano esordito dicendo che ricorreranno al Consiglio di Stato.
Qualora questo avvenisse i Comuni possono decidere a loro volta di costituirsi oppure di non farlo. Nel caso in cui si costituiscano, possono costituirsi come semplici resistenti o con un ricorso incidentale nel quale chiedere la rimessa in discussione delle voci non accolte in primo grado dalla sentenza. L'avvocato precisa che, pur non essendo possibile conoscere a priori l'esito del ricorso, le attuali pronunce del Consiglio di Stato hanno sempre dato ragione ai Comuni.
L'avv. Continua precisando che, qualora né la Provincia né i Comuni ricorressero al Consiglio di Stato si potrebbe esigere dalla stessa il pagamento del dovuto; se non adempisse, si dovrebbe chiedere al Tar la nomina di un commissario che istituisca un piano di rientro dei fondi.
L'Avvocato Gioncada spiega anche che una delle possibilità potrebbe essere quella di ricorrere contro ACB per gli anni non riconosciuti dal Tar a seguito della firma da parte della stessa dell'accordo provinciale sull'integrazione scolastica dei disabili. Le opinioni rispetto a questo punto sono discordanti: il Sindaco del Comune di Gussago proporrebbe di ricorrere contro ACB o quanto meno di ottenere da essa una dichiarazione nella quale ammetta di aver firmato impropriamente l'accordo così da avere un elemento in più nell'eventuale ricorso al Consiglio di Stato. L'Assessore di Rodengo Saiano chiede se effettivamente ACB è proprietaria di beni che si potrebbero esigere oppure no; nel secondo caso è evidente che ricorrere sarebbe inutile sebbene permetterebbe di

affermare un principio. L'Assessore di Ome sottolinea come sia inutile fare ricorso ad ACB, trattandosi di un organismo che non ha una natura propria ma che, di fatto, dovrebbe agire in nome e per conto dei Comuni: sarebbe un po' come fare ricorso a se stessi. Peraltro, molto probabilmente, continua, per fronteggiare le spese del ricorso o dell'eventuale condanna non farebbe altro che aumentare le quote di adesione alla stessa a carico dei Comuni.
L'Assessore di Roncadelle concorda con la posizione di Ome e gli avvocati sottolineano come, a loro parere, sarebbe più utile ricorrere al Consiglio di Stato chiedendo il pagamento anche degli anni in cui c'era l'accordo: se il Consiglio di Stato desse ragione ai Comuni, non sarebbe necessario fare ricorso ad ACB, altrimenti si potrebbe valutare di farlo successivamente (è possibile attendere fino al 2014).
L'Avvocato Corradi, inoltre, sottolinea come nel ricorso incidentale, oltre a chiedere il pagamento degli anni di cui sopra, sarebbe possibile contestare anche il mancato pagamento dell'anno 2000-2001 perché il credito, a suo dire, non è prescritto. Inoltre è contestabile il fatto che gli interessi siano stati riconosciuti solo dalla data del ricorso e non per gli ultimi 10 anni, come richiesto, nonché il fatto che non sia stata prevista alcuna rivalutazione monetaria. La dott.ssa Vivenzi, inoltre, fa presente che nel ricorso non sono stati richiesti i costi di gestione del servizio, che sono comunque significativi e che restano in toto in capo ai Comuni.
Il Presidente chiede quanto costerebbe ricorrere al Consiglio di Stato e gli avvocati rispondono che si potrebbe arrivare ad un accordo che preveda il rimborso delle spese e il pagamento in quota lite pari al 5% dell'effettivamente incassato dai Comuni.
Il Presidente chiede anche quali siano i passi da compiere ora. Gli avvocati consigliano di rispondere alle richieste della Provincia, attenendosi ai 30 giorni dalla data di protocollo della lettera inviata dalla stessa per richiedere la documentazione attestante le spese sostenute. Nella medesima lettera di risposta, il cui contenuto verrà predisposto dall'Azienda ed inviato a tutti i Comuni, dovrà essere richiesto il pagamento dell'anno in corso. Il tutto dovrà pervenire all'Azienda in tempi brevi così da consentire alla stessa di inoltrare il materiale in forma congiunta alla Provincia. L'Assemblea concorda con questa modalità di procedere e rimane in attesa della risposta della Provincia per capire se notificare la sentenza e chiedere la nomina del commissario o ricorrere in Consiglio di Stato.

2.
Il Presidente cede nuovamente la parola agli avvocati per rispondere alle richieste dei Comuni circa la possibilità di non corrispondere una quota per il pagamento della retta della scuola audiofonetica richiesta dalla Provincia.
L'avvocato Gioncada conviene che il pagamento dell'assistenza per i disabili sensoriali è da sempre di competenza della Provincia e che, pertanto, da un punto di vista giuridico, i dubbi sull'esito di un eventuale ricorso sono praticamente nulli, la valutazione, pertanto, è solo di natura politica.
L'Assessore di Rodengo Saiano chiede se ricorrendo è possibile ottenere anche gli arretrati, ma l'avvocato fa presente che, avendo firmato ogni singolo Comune specifiche convenzioni, la probabilità di avere un rimborso è pressoché nulla; è possibile però ricorrere per evitare di dover soggiacere alle richieste della Provincia da oggi in poi.
Interviene la dott.ssa Finazzi per far presente che in realtà la questione relativa all'assistenza degli alunni con disabilità sensoriali va ben oltre la questione della retta della scuola di audiofonetica. In tutti gli ordini di scuola tali alunni dovrebbero essere assistiti da personale pagato dalla Provincia mentre, di fatto, l'onere è totalmente in capo ai Comuni in quanto la Provincia garantisce esclusivamente alcune ore di supporto pomeridiano alla famiglia, contravvenendo quindi alla normativa vigente. L'Assemblea delibera unanimemente di ricorrere contro la Provincia per chiarire una volta per tutte questa competenza con l'obiettivo, per il futuro, dio non sostenere più alcuna spesa per tale categoria di disabilità.
Il Presidente poi introduce l'argomento circa il ricorso alla Regione Lombardia sulla determinazione della quota sanitaria dei servizi per disabili che dovrebbe essere pari al 70%, mentre

in realtà è spesso inferiore e questo obbliga i Comuni a dover sostenere (oltre al 30% di loro competenza) la differenza.
E' evidente che visto il numero di utenti e servizi economicamente parlando si tratta di andare a richiedere alla Regione Lombardia molti milioni di euro. L'avvocato fa presente che non ci sono pronunciamenti precedenti rispetto a questo tema, solo in un ricorso riguardante altri quesiti il giudice ha ammesso, da un punto di vista incidentale, che la proporzione è stata violata.
L'Assessore di Rodengo Saiano chiede quale sarebbe il costo del ricorso e gli avvocati convengono sul dire che, stante l'unicità del ricorso, oltre alle spese vive, il pagamento potrebbe avvenire in quota lite pari al 3-4% dell'effettivamente incassato dai Comuni.
L'Assemblea da mandato al Consiglio di Amministrazione e agli avvocati di procedere con la messa a punto del ricorso. L'Assemblea prende atto del fatto che, la ricostruzione della ripartizione delle spese tra quota sanitaria e quota sociale, stante le forme di remunerazione dei servizi utilizzate dalla Regione Lombardia, è tutt'altro che semplice e quindi, oltre a richiedere tempo comporterà necessariamente anche il coinvolgimento di alcuni enti gestori dei servizi per disabili che, di fatto, sono quelli che dispongono dei dati.

3.
Il Presidente informa l'Assemblea della firma da parte di ASL, Provincia di Brescia, Aziende Ospedaliere, Conferenze dei Sindaci e Ufficio Scolastico Territoriale dell'accordo di programma per l'integrazione scolastica dei disabili. La sottoscrizione dello stesso è avvenuta a Marzo 2012, anche se ad oggi il testo non risulta ancora pubblicato sul BURL.
La dott.ssa Vivenzi sottolinea come in questo accordo, tra i compiti della Provincia sia stata inserita la frase "servizi di supporto organizzativo (fornitura di trasporto a norma dell'art. 28, comma 1, legge 118/71 con modalità definite annualmente da accordo tra Provincia e Associazione Comuni Bresciani, sulla base delle risorse trasferite dalla Regione Lombardia)". La stessa potrebbe generare un mancato pagamento da parte della Provincia del costo complessivo del trasporto e, pertanto, essere di danno per i Comuni che, oltre ad organizzare il servizio, si vedrebbero costretti a sostenerne parte dei costi. Tale dicitura, peraltro, risulta in contrasto sia con la norma che con la recente sentenza a favore dei Comuni del nostro Distretto. Nell'Accordo, inoltre, non vengono posti in capo alla Provincia i costi relativi all'assistenza ad personam degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado: sul tema vi è una semplice nota nella quale si dichiara di rimanere in attesa di futuri sviluppi sul tema, anche questo in contrasto con le norme.
L'Avvocato Gioncada sottolinea che l'accordo potrebbe essere potenzialmente pericoloso per i Comuni ma che, essendo sufficientemente generico, per ora non è immediatamente lesivo.
Il Presidente informa l'Assemblea che tramite il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda si è già provveduto ad inviare a tutti i sottoscrittori dell'Accordo una lettera di diffida, in particolare facendo riferimento alla mancata rappresentatività del Presidente della Conferenza dei Sindaci che ha sottoscritto l'Accordo per conto di tutti i Distretti senza che lo stesso sia mai stato né presentato né tanto meno approvato nelle sedi opportune, per esempio nelle Assemblee dei Sindaci.
L'Assemblea concorda sull'opportunità della lettera inviata e sottolinea l'importanza di tenere monitorati gli sviluppi sul tema.

4.
Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Finazzi per l'illustrazione della convenzione per la definizione dei rapporti tra ASL e Comuni in merito agli interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali e la richiesta di contributo da parte delle famiglie affidatarie.
La dott.ssa Finazzi comincia spiegando all'Assemblea che la Regione Lombardia erogherà, probabilmente già entro il 31 dicembre 2012, i voucher relativi alle prestazioni socio-sanitarie dei servizi per disabili e per minori. In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, come peraltro già anticipato in sede di rendicontazione, verrà riconosciuto un voucher di € 35,00 al giorno solo per quei minori soggetti a decreto ed inseriti in comunità a seguito di maltrattamento. Il voucher

remunera prestazioni di carattere psicologico e quindi è necessario, per ottenere il rimborso dall'Asl, incaricata di effettuare l'istruttoria, inviare oltre alle fatture e ai mandati di pagamento della comunità, una copia del decreto del Tribunale ed il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto dalle comunità stesse e condiviso dal Comune, in cui siano previsti interventi di supporto psicologico. Qualora da questa documentazione non risultasse evidente il maltrattamento sarà necessario allegare anche eventuali relazioni psicologiche prodotte dal servizio tutela minori nel corso della gestione del caso. Al fine dell'ottenimento di questi fondi, che passeranno attraverso l'Azienda Speciale, è necessario che la stessa sottoscriva con l'Asl una specifica convenzione, di cui si è detto sopra, che disciplina sia le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni degli interventi effettuati e delle spese sostenute, sia quelle di erogazione dei fondi da parte dell'Asl.
Poiché diversamente non sarà possibile accedere ai fondi, l'Assemblea conviene di far pervenire all'Azienda il materiale sopra elencato entro mercoledì 28 Novembre 2012 e approva sia la convenzione che il modulo per la richiesta di contributo all'Asl da parte delle famiglie affidatarie.
In proposito la dott.ssa Finazzi spiega che la Regione Lombardia, a fronte della presentazione all'Asl del succitato modulo, erogherà alle famiglie affidatarie un contributo mensile di € 100,00, aggiuntivo rispetto a quello di norma riconosciuto dai Comuni. Di tale contributo le famiglie sono già state informate, con lettera, dalla Regione stessa.
Conclude poi precisando che, per quanto riguarda i voucher relativi ai servizi per disabili, i Comuni, a fronte delle somme percepite dall'Azienda e calcolate in base alle presenza rendicontate ad agosto 2012, dovranno provvedere a riconoscere agli utenti l'eventuale quota parte versata in corso d'anno come compartecipazione al costo del servizio.

5.
Tra le varie ed eventuali il Sindaco del Comune di Gussago ricorda che, come ha precedentemente anticipato agli Assessori tramite e-mail, intende recarsi in Regione per discutere delle problematiche della Fondazione "Ospedale e Casa di Riposo P. Richiedei", al fine di ottenere dalla stessa una giusta remunerazione per i tanti e qualificati servizi offerti, non solo ai cittadini di Gussago, ma a quelli dell'intero Distretto e dell'intera Provincia.
Gli Assessori di Roncadelle e di Cellatica, pur riconoscendo l'importanza della struttura e ribadendo la loro disponibilità a sostenere il Sindaco di Gussago in questa "battaglia", ritengono che la scelta della Fondazione di basare il proprio risanamento sull'aumento dei posti accreditati non sia da considerarsi valida. In base ai dati in loro possesso, infatti, non solo la Regione non riconoscerà ulteriori accreditamenti ma, con molta probabilità, ridurrà anche quelli in essere.
Interviene l'Assessore di Rodengo Saiano che chiede se la situazione economica della Fondazione stia effettivamente migliorando, come più volte riportato dai giornali; il Sindaco di Gussago risponde che, purtroppo, allo stato attuale la situazione è ancora molto critica precisando che l'incontro in Regione non ha tanto lo scopo di ottenere nuovi accreditamenti (su questo tema concorda con l'intervento dei colleghi di Roncadelle e Cellatica) quanto quello di ottenere un budget adeguato all'effettiva produttività dell'Ente ossia il riconoscimento, in termini economici, di quello che già viene fatto. Il Presidente Giannini, compatibilmente con i suoi impegni (la data dell'incontro non è ancora certa) da la sua disponibilità ad accompagnare il Sindaco Marchina in Regione.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"OVEST SOLIDALE"

Gussago, 08.11.2012
Prot n U920/2012

Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito n. 2

Al Direttore DSSB Dott.ssa Lucilla Zanetti e
al Coordinatore sociale DSSB Dott.ssa Testa

OGGETTO: convocazione dell'Assemblea dei Sindaci (per Piano di Zona).

Siete invitati a prendere parte all'incontro che si svolgerà **LUNEDI 19 NOVEMBRE 2012 alle ore 14,30** presso la sala Riunioni della sede dell'Azienda – Via Richiedei n. 16.

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento ricorso Provincia;
2. Valutazione ricorso alla Regione Lombardia sulla determinazione della quota sanitaria dei servizi per disabili e alla Provincia di Brescia in tema di assistenza agli alunni disabili sensoriali;
3. Aggiornamento presa di posizione dell'Assemblea dei Sindaci a seguito dell'approvazione dell'accordo di programma per l'integrazione scolastica disabili;
4. Approvazione dello schema tipo di convenzione per la definizione dei rapporti tra ASL e Comuni in merito agli interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali e approvazione richiesta contributo da parte delle famiglie affidatarie;
5. varie ed eventuali.

In attesa di incontrarvi, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
Dario Giannini

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" via Richiedei 16, 25064 Gussago Brescia
Tel 030/2524684 fax 030/2520401 e-mail amministrazione@pdzbsovest.it sito www.pianodizonabresciaovest.it
Codice Fiscale e Partita Iva n 02927940987

ALLEGATO 1

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 25 LUGLIO 2012 N. 3850

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia** (di seguito denominata semplicemente "ASL") codice fiscale e partita IVA n. 03436310175, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"** (di seguito denominato semplicemente "Ente capofila") codice fiscale \ partita IVA 02927940987 nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Anna Maria Finazzi domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Gussago via Richiedei 16

PREMESSO

- che la d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3850 "Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale" stabilisce di individuare e applicare sperimentalmente a livello regionale, per un periodo di dodici mesi, l'assegnazione ai Comuni di un contributo giornaliero pari a € 35,00 sulle spese complessive sostenute per l'accoglienza di minori presso strutture residenziali (comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia), allontanati dal proprio nucleo familiare, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento;
- che la suddetta d.g.r. e il d.d.g. del 3 agosto 2012 n.7088 stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate, in via sperimentale, al sostegno degli interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali;
- che tali interventi sono posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale destinato alle attività sociosanitarie integrate, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza disciplinati con DPCM 29 novembre 2001;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona *(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato)* sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale *(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato)* al fine di facilitare il raccordo con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione della sopra citata d.g.r. n.3850 e degli atti successivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione – in via sperimentale – del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario a sostegno delle rette, di cui il Comune è tenuto al pagamento, per i minori accolti nelle strutture

residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ASL** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3850 e dal d.d.g. 3 agosto 2012 n. 7088, con riferimento ai Comuni dell'Ambito territoriale che richiederanno il contributo regionale, durante il periodo di sperimentazione, secondo i criteri previsti da Regione Lombardia.

Art. 2
Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziali a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Le strutture residenziali a cui si riferisce la misura regionale sono le comunità educative, le comunità familiari e gli alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n.20762 e il d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minori presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3
Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune titolare dell'intervento - per un periodo sperimentale di dodici mesi – un contributo per quelle prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato definito dalla comunità, per ciascun minore rendicontato dal Comune a cui è stato affidato il minore .

Art. 4
Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- trasmettere – **entro le scadenze previste al successivo articolo 6** - la rendicontazione relativa ai minori accolti presso le strutture residenziali che presentano le caratteristiche di cui al precedente articolo 2, contestualmente a Regione Lombardia (DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale) e all'ASL completa delle informazioni richieste dal format regionale;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ASL la seguente documentazione di supporto ai fini dell'erogazione del contributo relativa a **ciascun minore** rendicontato nella scheda di rendicontazione trasmessa all'ASL e a Regione Lombardia:
    - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso dei servizi sociali comunali attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in comunità;
    - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dai servizi sociali comunali;
- aggiornare trimestralmente l'ASL sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;

- fornire all'ASL gli elementi contabili attestanti il pagamento delle rette oggetto del contributo;
- fornire all'ASL eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ASL.

Art. 5
Impegni e compiti dell'Azienda sanitaria locale

L' **ASL** si impegna a:

- effettuare l'istruttoria della scheda di rendicontazione presentata dall'Ente capofila;
- verificare eventuali anomalie contenute nella scheda di rendicontazione direttamente con l'Ente capofila;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, di un Piano Educativo Individualizzato che preveda un programma di interventi a carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente capofila e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella scheda di rendicontazione;
- chiedere all' Ente capofila eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere la fase di istruttoria **entro 30 giorni** dal ricevimento della rendicontazione di cui al successivo articolo 6; per la rendicontazione relativa al periodo agosto – settembre 2012 il termine previsto è di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante **entro 60 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria** all'Ente capofila o – in caso di accordo tra Ente capofila e Comuni afferenti all'Ambito – direttamente al Comune titolare dell'intervento o altra forma di gestione associata delegata dai Comuni per la gestione degli interventi relativi alla tutela minori (consorzio / azienda speciale);
- effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato.

Art. 6
Modalità di rendicontazione

In aderenza a quanto previsto dalla d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3850 la rendicontazione delle presenze andrà effettuata da ciascun Comune all'Ente capofila attraverso la specifica scheda fornita dalla DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale (Scheda C).

L'Ente capofila inoltra i dati aggregati ricevuti dai singoli Comuni contestualmente alla DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e all'ASL secondo le seguenti scadenze:

- **entro il 30.09.2012** per la rendicontazione relativa al periodo agosto – settembre 2012;
- **entro il 15.01.2013** per la rendicontazione relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2012 (con la possibilità di integrare la scheda con le presenze di settembre, solo nel caso queste non siano state rendicontate entro il 30.09.2012);
- **entro il 15.04.2013** per la rendicontazione relativa al periodo gennaio – febbraio – marzo 2013;

- **entro il 15.09.2013** per la rendicontazione relativa al periodo aprile – maggio – giugno - luglio 2013;

Nel caso siano riscontrate dalle parti delle correzioni e/o delle integrazioni da apportare ai dati rendicontati e trasmessi, queste potranno essere effettuate con le rendicontazioni successive, accordandosi per le opportune compensazioni economiche.

Ai fini della determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti criteri:

- per i nuovi inserimenti o dimissioni si considera la presenza del minore nella struttura residenziale per almeno la **metà + 1** dei giorni del mese in questione;
- per i periodi di assenza del minore dalla struttura, per rientri in famiglia o altra motivazione, si considererà l'intero mese purché il Comune sia tenuto al pagamento dell'intera retta mensile prevista dalla struttura.

Nel caso in cui due Comuni compartecipano al pagamento della retta di uno stesso minore, l'Ente capofila si raccorderà con l'ASL sulle modalità di liquidazione del contributo.

Art. 7
Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione e della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ASL, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione (scheda C) l'ASL dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente capofila, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ASL i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ASL provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente capofila, al Comune e/o al Consorzio/Azienda speciale. L'Ente capofila individua – in stretto raccordo con i Comuni afferenti all'Ambito territoriale - gli enti a cui l'ASL dovrà erogare il contributo regionale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente capofila.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di **12 (dodici) mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Azienda sanitaria locale assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ASL nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'atra parte contraente o di suo fidiciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera / linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la e convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ASL DI BRESCIA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carmelo Scarcella

PER L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST SOLIDALE

IL PRESIDENTE DEL CDA

Dott.ssa Anna Maria Finazzi